

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 174/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4-3-2011 Vi. Ta. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in materia di irpef, irap, iva per l'anno 2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Como e notificato il 23-7-2010, avviso che accertava reddito da lavoro autonomo pari ad euro 419.699,00 con lo strumento dello accertamento induttivo;

la parte ricorrente contestava detto avviso di accertamento allegando di non avere potuto produrre documentazione contabile né le giustificazioni documentali dei costi sostenuti (i quali non venivano riconosciuti quali componenti negativi del reddito da lavoro autonomo) a causa di sinistro occorsogli in ambito domestico, chiedendo di riconoscere detti costi in percentuale rispetto ai ricavi dichiarati; quindi chiedeva annullarsi l'atto impugnato, tenendosi conto dei rilievi formulati. L'ufficio, costituitosi ritualmente, nelle proprie deduzioni di merito assumeva la infondatezza delle avversarie doglianze sotto tutti i profili facendosi rilevare in particolare la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal contribuente.

Ad avviso della Commissione le deduzioni dell'opponente risultano immeritevoli di accoglimento. In primo luogo come esattamente osservato dall'ufficio il Ta. ha giustificato in modo contraddittorio la sua indisponibilità della documentazione contabile posto che in sede di verifica ispettiva egli riferiva di un furto di due valigie subito il 12-2-2005, mentre a seguito del questionario trasmessogli il 24-6-2009 riferiva di un allagamento avvenuto il 2-3-2008 nella sua abitazione in Milano; parimenti risulta contraddittoria la indicazione circa l'epoca di cessazione della sua attività, che egli fa risalire al 31-12-2005 mentre in data 8-11-2006 in occasione di verifica ispettiva, egli veniva rinvenuto intento a svolgere la sua attività presso la sede di Como, incongruità che concorrono a far ritenere inattendibili le sue dichiarazioni;

nel merito, la ripresa a tassazione si fonda non sullo accertamento di maggiori ricavi rispetto ai dichiarati ma sul mancato riconoscimento di costi inerenti alla attività da cui derivano ricavi, in difetto di adeguato supporto documentale; l'onere probatorio circa i costi fa invero carico al contribuente al quale possono solo essere riconosciute modalità eccezionali in tema di prova proprio a seguito di una causa di forza maggiore che lo ha privato del possesso dei documenti; nel caso di specie difetta invece, a monte, rassicurante prova circa la stessa sussistenza di detta causa di forza maggiore, posto che quanto allegato dal ricorrente (foto e relazione dei tecnici del condominio) non dimostra certo che fossero interessati dallo allagamento proprio i locali di Ta. né che ivi si trovasse la documentazione contabile; del resto essendosi lo allagamento verificato il 2-3-2008. non pare giustificabile l'inerzia del contribuente che alla data del questionario, oltre un anno e tre mesi dopo. non si era ancora attivato per ricostruire la documentazione fiscale e contabile; né tantomeno il ricorrente ha provato che i costi (la cui, incidenza risulta anomala se riferita alla attività professionale di revisore dei conti) siano in via prevalente riferibili alla pretesa attività di produzione di software, difettando anche in tal caso la prova circa lo effettivo svolgimento di quest'ultima attività; stante la inattendibilità delle scritture contabili, il reddito da lavoro autonomo è stato determinato induttivamente ex art. 39 DPR 600/73 sulla base degli elementi comunque raccolti; i costi invocati non possono pertanto considerarsi deducibili ex art. 54 legge citata, per mancata dimostrazione del requisito della certezza ed inerenza.

Deve poi essere disattesa la pretesa attorea volta ad una ricostruzione anch'essa "induttiva" dei costi, benché non documentati; è vero infatti che, ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e la amministrazione finanziaria proceda allo

accertamento del reddito con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve pur sempre tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto, che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 Cost.; è vero però che nel caso di specie non è stata di fatto accertata alcuna componente negativa, ma semplicemente allegata una percentuale sui ricavi in via forfettaria, nel caso di specie operano comunque quindi le limitazioni di cui all'art. 74 2° e 3° e DPR 597/73 circa la prova dei costi ed oneri ai fini dello accertamento con metodo analiticoinduttivo, norma che riguarda proprio la ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, benché infedele, sia comunque sussistente (cfr. Cass. 3995/09, 28028/08, 11680/02); Tenuto conto della natura della res controversa appare equo compensare le spese di lite inter partes

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como rigetta il ricorso; compensa le spese.